

# VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed Ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere legislative dal Ministro delle Finanze, che incaricheranno di svolgerne i motivi. Si sosterranno sul discussione.

## Progetto di Legge Articolo unico

La proporzione fra il numerario che la Banca Nazionale deve ritenere materialmente in cassa e la somma rappresentante l'ammontare dei biglietti in circolazione, cumulato con quello dei conti correnti pagabili a semplice richiesta, non potrà essere inferiore al quinto di detta somma, sino al limite di cento milioni di lire; al tempo per la parte eccedente i cento e inferiore ai sessanta milioni, e al limite per la parte superiore a questo limite.

Dat. Torino addi 14. Gennaio Milleottocentoquarantesette.



*Pellati*

SESSIONE 1857

N.° 40-A

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

MONTICELLI, GHIGLINI, TORELLI, BRIGNONE, CAVOUR G.,  
BUTTINI, SARACCO

sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze

(CAVOUR)

*nella tornata dei 19 gennaio 1857*

---

## Disposizioni relative alla Banca Nazionale.

---

Tornata dell'8 maggio 1857

---

SIGNORI,

L'istituzione delle Banche di sconto e di circolazione ha preso nei tempi moderni uno sviluppo meraviglioso, che mostra quanto tali stabilimenti si confacciano coi bisogni industriali e commerciali della nostra epoca. Se gli antichi banchi di deposito nati e cresciuti in Italia ebbero in altri secoli una grande utilità, e contribuirono potentemente alla prosperità delle illustri città ove furono stabiliti, le mutate condizioni del commercio esigono ai giorni nostri che le nuove banche sieno non solamente luoghi sicurissimi per il deposito dei metalli preziosi, ma costituiscano eziandio stabilimenti di credito capaci di agevolare le transazioni commerciali, con operare sopra larghe basi sconti in favore dei negozianti i quali presentano solide guarentigie. Onde poi dare a questi sconti sufficiente estensione è necessario che tali banche possano emettere una carta di circolazione ricevuta nel commercio come perfetto equivalente dei metalli nobili, e sempre convertibile nei medesimi a piacimento dei suoi possessori.

La carta emessa da queste banche presenta poi in molti casi, per la facilità e comodo delle transazioni non che per la

(40-A)

facile custodia dei valori, grandi vantaggi sopra gli stessi metalli ch'essa rappresenta. Quindi arriva naturalmente che i biglietti delle banche le quali godono della pubblica confidenza, si sostituiscano in forte proporzione nella circolazione generale alle specie metalliche anteriormente adoperate per agevolare gli scambi necessari nell'umano consorzio.

Non è però da dissimularsi che da questa sostituzione di carta di credito a valori metallici per poco indestruttibili nascono talvolta seri pericoli per l'ordine pubblico; giacchè, ove succedano gravi crisi monetarie e finanziarie, una banca di circolazione incautamente governata può trovarsi nell'impossibilità di soddisfare alle dimande di coloro che vogliono usare del loro diritto di convertire in metallo ad ogni momento i biglietti di cui sono ritentori. Allora questi biglietti scapitano immediatamente molto nel loro valore, e nasce in tutto il paese una seria perturbazione nelle transazioni d'ogni sorta; sicchè molte famiglie possono essere trascinate in una compiuta rovina per fatti ai quali esse rimasero compiutamente estranee.

La storia finanziaria degli ultimi secoli ci somministra pur troppo non pochi esempi di banche potenti e riputate solidissime, le quali furono costrette in gravi contingenze di sospendere la promessa conversione della loro carta in metallo a semplice richiesta; e si vedono sempre queste catastrofi cagionare la rovina di molte vittime innocenti di tali straordinari eventi.

Quindi viene che in molti Stati si stimò prudente consiglio il tutelare il pubblico contro il pericolo che presentano le banche di circolazione, con adottare misure legislative dirette ad allontanare il pericolo di tali sconvolgimenti per quanto il comportino i limiti della prudenza ed antiveggenza umana.

Nella sfera della pura speculazione trovasi ancora molto controverso il punto di sapere sino a qual segno convenga estendere questa tutela legislativa.

Uomini di gran senno, e Stati assai floridi ritengono tuttora che si possa innocuamente lasciare alle Banche di circolazione una libertà quasi illimitata d'emissione per i loro biglietti. Da essi si allega che il pubblico è sempre padrone di dare o di ritirare la sua confidenza a biglietti che non hanno corso obbligatorio; che quindi le Banche imprudentemente maneggiate troveranno un castigo ed un ritegno naturale nel vedere ritornare alle loro casse per esservi convertiti in metallo i loro biglietti appena emessi, onde le operazioni di tali Banche rimangono tosto incagliate.

La vostra Commissione non intende emettere un'opinione sopra questa controversia gravissima. Presso di noi la questione non è integra. La nostra Banca nazionale senza essere uno stabilimento veramente privilegiato gode però di grandi e speciali favori da parte dello Stato. Quale corrispettivo gli vennero imposti alcuni oneri, e specialmente l'obbligo di mantenere una certa proporzione tra la somma metallica esistente

nelle sue casse, e tra il complesso dei suoi impegni immediatamente esigibili. Dietro l'esempio di altre nazioni tale proporzione da noi fu fissata al terzo, sembrando che quel rapporto fosse conveniente per tutelare gl'interessi della gran massa dei ritentori di biglietti.

(40-A)

Nello scorso autunno però essendosi manifestata in tutta l'Europa una generale e gravissima crisi finanziaria e monetaria, la circolazione dei biglietti della Banca nazionale se ne risentì materialmente. Mentre questa circolazione era spesso ascesa oltre ai quaranta milioni e mantenevasi d'ordinario tra i trentacinque ed i trentotto milioni, sotto l'impero di quelle straordinarie circostanze la medesima si restrinse quasi ai trenta, mentre per altro i reggitori della Banca medesima non risparmiavano ingenti spese per far venire in grande abbondanza dall'estero specie metalliche, le quali per lo più venivano immediatamente riesportate, talmente che corre voce avere molte volte la stessa *diligenza* ricondotto al luogo, donde venivano, gli stessi scudi e le stesse pezze d'oro che la vigilia essa aveva trasportate ad una delle sedi della Banca.

In queste circostanze, veramente straordinarie ed eccezionali, il Ministero ha creduto di poter prendere sopra di sé il promuovere l'emaneazione di un decreto reale, il quale in assenza del Parlamento autorizzasse la Banca a ridurre dal terzo al quinto la proporzione tra il numerario che materialmente deve trovarsi nelle sue casse e di debiti immediatamente esigibili. E ciò per i primi trenta milioni di biglietti messi in circolazione.

Quale compenso di questa facilitazione fu imposto alla Banca medesima l'obbligo di osservare la proporzione della metà intiera rispetto alla sua riserva per le somme che fossero per eccedere i sessanta milioni, quando la circolazione dei suoi biglietti, sommata con i suoi conti correnti immediatamente esigibili, oltrepassasse tale limite.

Questo caso però non sembrando doversi verificare per molti anni, un tale compenso non ha certamente potuto avere gran peso in questa transazione.

La vostra Commissione, senza farsi a spaziare nel largo campo delle teorie bancarie, ha dovuto accettare lo stato di cose da noi sancito coll'esistenza di un potente stabilimento di credito, se non privilegiato, almeno altamente favorito; e quindi si restrinse ad apprezzare i motivi che consigliarono il preaccennato decreto reale del 6 novembre 1836.

Occorsero dapprima alcune osservazioni circa la costituzionalità dell'atto ministeriale sottoposto alla sanzione legislativa. Parve a taluno che da qualche tempo il Ministero si lasciasse molto facilmente indurre nell'assenza del Parlamento a prendere di propria sua autorità misure che hanno un vero carattere legislativo, e non possono venir prese dal potere esecutivo se non se sotto l'impero di una somma urgenza.

Non c'è dubbio che il Parlamento debba mostrarsi assai geloso della sua prerogativa a tal riguardo, giacchè la sincerità

(40-A)

4  
del Governo rappresentativo e le libertà pubbliche riposano in gran parte sopra questa base.

Tuttavia la gravità delle circostanze in cui il nostro commercio trovavasi nello scorso mese di novembre, e l'urgenza di recare qualche rimedio ad una situazione scabrosa, parvero sufficiente motivo alla vostra Commissione per accordare in questo speciale caso al Ministero ciò che suole in altri paesi chiamarsi un *bill d'indennità*.

Intende però la vostra Commissione che un tale precedente non possa invocarsi in avvenire da un qualsiasi Ministero in casi meno gravi e meno urgenti.

In quanto al merito intrinseco della misura abbiamo creduto abbastanza fondati i motivi addotti nella relazione che precede il citato decreto del 6 novembre 1856, e quindi non esitò la Commissione a proporvi unanimemente l'adozione del progetto ministeriale con una lieve modificazione dettata da una ovvia considerazione.

Convieni riflettere che la misura proposta alla Camera, sebbene sia dettata da considerazioni molto gravi di utilità pubblica, costituisce però rispetto alla Banca nazionale un mero e gratuito beneficio. Infatti la Banca acquista la facoltà di disporre a piacimento di una cospicua somma metallica che essa era per lo addietro tenuta di conservare gelosamente nei suoi forzieri come guarentigia offerta ai detentori dei suoi biglietti. Facendosi poi questo favore non s'impone ad essa corrispettivo veruno, quindi essa viene a percepire un lucro assolutamente gratuito.

Ci parve pertanto opportuno di dichiarare espressamente che questo favore debba intendersi rivocabile a piacimento del legislatore, nè possa equipararsi giammai a varie altre disposizioni introdotte nella sistemazione dell'andamento della Banca dietro accordi reciproci e convenzioni sinallagmatiche. A patti di questa natura lo Stato, perchè contraente, non può derogare a piacimento; ma un favore gratuito deve potersi rivocare quandocchessia, tosto che il concedente lo stimi opportuno.

Ora le future contingenze presentano abbastanza incertezza per consigliare al prudente legislatore di riservarsi la facoltà di ripristinare in ogni occorrenza guarentigie, le quali, se oggi possono sembrare soverchie, non lo sarebbero forse più dopo un breve intervallo di tempo.

Questo pensiero ci ha dettato le poche parole che abbiamo aggiunto alla proposta ministeriale.

G. DI CAVOUR, *relatore*.

760

~~PROGETTO DEL MINISTERO,~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

8

~~Articolo unico~~

Articolo unico

~~La proporzione fra il numerario~~ che la Banca Nazionale deve ritenere materialmente in cassa e la somma rappresentante l'ammontare dei biglietti in circolazione cumulato con quello dei conti correnti pagabili a semplice richiesta, non potrà essere inferiore al quinto di detta somma sino al limite di trenta milioni di lire; al terzo per la parte eccedente i trenta ed inferiore ai sessanta milioni, ed alla metà per la parte superiore a questo limite.

Sino ad una nuova disposizione di legge, la proporzione fra il numerario ~~ecc.~~, ~~il resto come contro.~~

*Approvato nella Camera del 2 giugno 1899*  
*Wella*

17. 110.  
Progetto di legge  
presentato dal ministro delle Finanze (Cassini)  
nella Camera del 19 Gennaio 1897.

Disposizioni relative alla Banca  
Nazionale.

Guglielmotti.

163  
S  
ignori

Se condizioni in cui la Banca Nazionale  
si trovi per più mesi, in specie nella seconda  
metà dello stesso anno, a motivo della generale  
e prolungata crisi finanziaria e commerciale  
dominanti in Europa, erano tali da reclamare  
per parte del governo un pronto provvedimento  
allo scopo di porre il principale stabilimento di credito  
dello Stato nuovamente in grado di sovvenire,  
entro limiti non troppo ristretti, ai bisogni  
del commercio falliti maggiori e più acuti  
appuntati per la crisi sommersa.

L'urgenza di tale provvedimento fa darsi  
sentire anche ancora durante le vacanze  
parlamentari, ed è una prossima la riunione delle  
 Camere il governo del Re vorrebbe potersi  
assumere la responsabilità di promuovere  
l'emanazione di esse per mezzo d'un decreto  
regale che porta la data del 5 dicembre ultimo  
verso cui è ben noto alle S. S. V. colla propria  
riserva, più di loro tale disposizione, oggetto  
di un apposito progetto di legge da presentarsi  
al Parlamento all'apertura della prossima  
sessione.

Compiuto a siffatta riserva è termine  
del Re abbiamo l'onore di sottoporre alle  
vostra deliberazione il qui unito progetto di  
legge che riproduce il testo dell'attuale

Debito Stabilisce una nuova proporzione fra il numerario che la Banca Nazionale deve ritenere materialmente in cassa e la somma rappresentante l'ammontare dei biglietti in circolazione cumulata con quello dei conti correnti pagabili a semplice richiesta.

Le ragioni di tale provvedimento già tenute sotto nella Relazione a S. M. che precede il suddetto D. Debito; ad esse perciò lo scrivente si riferisce e confida che la Camera, riconoscendole giuste e fondate, non vorrà negare la sua approvazione al progetto di legge di cui si tratta.

Di altre disposizioni atte a migliorare la condizione del credito nello Stato si accenna pure il bisogno o la convenienza nell'anzidetta Relazione.

Fra esse avvi l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali che già vi venne testè riproposta; delle rimanenti il Governo del R. Pl. ha occupandosi e si riserva di promuovere l'attuazione mediante le proposte che saranno del caso.